



# COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P.IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

E mail: [segreteria@comune.sozzago.no.it](mailto:segreteria@comune.sozzago.no.it)

[sozzago@cert.ruparpiemonte.it](mailto:sozzago@cert.ruparpiemonte.it)

[www.comune.sozzago.no.it](http://www.comune.sozzago.no.it)

## ORDINANZA N.2/2025 DEL 04/03/2025

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di abbattimento piante pericolanti.**

### IL SINDACO

Vista la Comunicazione pervenuta in data 03.03.2025 (protocollata al n.836) dalla Fondazione Coniugi Ernesto ed Ernesta Rognoni di Sozzago in merito alla presenza presso il Parco di Villa Rognoni di due esemplari di Tasso (*Taxus baccata*) che, come da relazione del Dott. Agr. Gabriele Mattachini (allegata alla comunicazione pervenuta), si presentano morti e completamente dissecati, totalmente compromessi a livello strutturale, così da risultare notevolmente pericolosi e costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Considerato che dette piante insistono su un parco privato (di proprietà della stessa fondazione) ma aperto al pubblico secondo le volontà testamentarie del fondatore.

Ritenuto pertanto che sussistono i requisiti per la tutela della pubblica incolumità.

Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art.54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato,

### ORDINA

Alla Fondazione Coniugi Ernesto ed Ernesta Rognoni di Sozzago, con sede in Sozzago, Piazza Bonola 2, nella persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante, Sig. Fornara Pier Angelo, nato a *omissis*, di provvedere:

- 1) Entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento all'abbattimento dei due Tassi segnalati nella relazione pervenuta (prot.n.836);
- 2) Entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla comunicazione dell'avvenuto abbattimento, con ripristino della sicurezza per la pubblica incolumità.

- 3) Entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla messa a dimora di nuove alberature della stessa specie e nella stessa posizione o comunque in posizione consona, anche al fine della salvaguardia della pubblica incolumità futura e di trasmettere allo scrivente relazione in merito alla messa a dimora.

Responsabile del Procedimento: Antonini Agostino (Responsabile del Servizio Tecnico), a cui è possibile rivolgersi per ogni chiarimento.

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., articolo 3 comma 4, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, oppure, in alternativa, (D.P.R. 24/09/1971 n° 1199) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Sozzago e trasmessa al Prefetto di Novara.

Sozzago, li 04.03.2025

Il Sindaco  
Agostino Antonini  
*firmato digitalmente*